SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ~

N. 672-A

Relazione orale Relatore VISENTIN

TESTO PROPOSTO DALLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 1994

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Pareri:		
- della 1ª Commissione	Pag.	3
- della 5ª Commissione	»	3
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELLERO)

5 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Boroli)

4 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la sua approvazione definitiva avvenga successivamente all'approvazione della legge finanziaria, ovviamente con importi adeguati relativamente al fondo globale imputato a copertura.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Testo del disegno di legge n. 672

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 no-

vembre 1977.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800.000 annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.